



FORNITURA DI DISPOSITIVO PER IL TRATTAMENTO DELL'INCONTINENZA URINARIA DA SFORZO PER LE ESIGENZE AZIENDA SANITARIA TERRITORIALE DI MACERATA

DISCIPLINARE DI GARA

Sommario

PREMESSE. 3

<i>1. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.</i>	<i>3</i>
1.1 Documenti di gara. Disciplina applicabile	3
1.2 Chiarimenti	4
1.3 Comunicazioni	4
<i>2. OGGETTO DELL'APPALTO. LUOGHI DI ESECUZIONE.FATTURAZIONE E PAGAMENTI.</i>	<i>5</i>
2.1 Luoghi di esecuzione.	5
2.2 Fatturazione e pagamenti.....	5
<i>3 DURATA E IMPORTO DELL'APPALTO, OPZIONI E RINNOVO. ESECUZIONE ANTICIPATA - CLAUSOLA REVISIONE DEI PREZZI</i>	<i>6</i>
3.1 Durata 6	
<i>4. SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA.....</i>	<i>8</i>
<i>5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE.....</i>	<i>10</i>
<i>6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA</i>	<i>12</i>
6.1 Requisiti di idoneità professionale	12
6.2 Requisiti di capacità economica e finanziaria	12
6.3 Requisiti di capacità tecnica e professionale	13
6.4 Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE 13	
6.5 Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili.....	14
<i>7. AVVALIMENTO.....</i>	<i>14</i>
<i>8. SUBAPPALTO</i>	<i>15</i>
<i>9. GARANZIA DEFINITIVA.....</i>	<i>15</i>
<i>10. SOPRALLUOGO</i>	<i>16</i>
<i>11. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.....</i>	<i>16</i>
<i>12. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA</i>	<i>16</i>
<i>13. SOCCORSO ISTRUTTORIO.....</i>	<i>21</i>

14. CONTENUTO DELLA BUSTA A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA E TECNICA	22
14.1. Documentazione amministrativa e tecnica - Modulistica	22
14.1.1. Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati	22
15. CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA ECONOMICA	23
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE.....	25
16. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA:	25
APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA E TECNICA ..	Errore. Il segnalibro non è definito.
APERTURA DELLA BUSTA B – OFFERTA ECONOMICA	Errore. Il segnalibro non è definito.
17. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.....	27
18. OBBLIGHI DELL'OPERATORE ECONOMICO. OBBLIGO DI RISERVATEZZA	27
19. CLAUSOLA SOCIALE.....	30
23. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE	33
24. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	33

PREMESSE.

Nell'ambito del presente Disciplinare si intende per:

- **Amministrazione/Amministratore:** Azienda Sanitaria Territoriale di Macerata (AST Macerata)
- **Ditta – Fornitore – O.E.:** l'impresa o il raggruppamento di imprese risultato aggiudicatario;
- **Parti:** Fornitore/Amministrazione;

L'affidamento in oggetto avverrà mediante procedura telematica denominata Richiesta di Offerta (RdO) svolta sul Mepa Consip ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. e), con applicazione del criterio dell'offerta al minor prezzo ai sensi dell'art. 108, comma 3 del d.lgs. 36/2023 – Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice).

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale dell'articolo del presente Disciplinare.

1. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.

1.1 Documenti di gara. Disciplina applicabile

La documentazione di gara comprende:

- 1) Disciplinare di gara (il presente documento);
- 2) Capitolato speciale;
- 3) DGUE;
- 4) Allegati:
 - Allegato 1 "dichiarazione sostitutiva" ad integrazione del DGUE;
 - Formulare offerta tecnica ed economica;
- 5) Regole del Sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione- si formula espresso rinvio alle regole pubblicate sul portale Mepa Consip – sez. Programma- Normativa;
- 6) Patto di integrità approvato con determinazione ASURDG n. 697 del 21 novembre 2016.

La documentazione di gara è disponibile in formato elettronico sul sito internet:

- <https://www.acquistinretepa.it> (Portale Acquistinretepa.it)

Con riferimento allo schema di contratto, si evidenzia che sarà utilizzato lo schema "Documento di stipula" predisposto in automatico dalla Piattaforma Mepa.

L'appalto è soggetto alle norme e condizioni previste dal Codice dei Contratti Pubblici, dalle Linee guida ANAC (pro tempore applicabili), dal D.lgs. n. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione digitale), dalle relative regole tecniche e dai provvedimenti adottati dall'AgiD, dalle Regole del sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione, dal Bando di Abilitazione specifico di cui al relativo CPV di riferimento, dall'ulteriore documentazione tecnica (condizioni generali etc.) predisposta da Consip (cc.dd. Documenti del Mercato elettronico) oltre che, per quanto non regolato dalle clausole e disposizioni suddette, dalle norme del Codice Civile e dalle altre disposizioni di legge nazionali vigenti in materia di contratti di diritto privato, nonché dalle leggi nazionali ed eurounitarie vigenti nella materia oggetto dell'Appalto.

Con la presentazione dell'offerta telematica si intendono accettate, incondizionatamente, tutte le clausole e condizioni previste negli atti di gara, ivi comprese le comunicazioni/comunicati pubblicati dalla Stazione Appaltante sul Portale "Acquistinretepa".

Pag. 3 di 33	Disciplinare di gara	
--------------	----------------------	--

Per quanto riportato nel presente disciplinare si precisa che:

- per Portale/sistema telematico/Sistema/piattaforma si intende il Portale "acquistinretepa" (sezione Mercato Elettronico) raggiungibile all'indirizzo <https://www.acquistinretepa.it>.
- Per offerta telematica si intende l'offerta inviata attraverso il Portale e comprensiva della documentazione amministrativa, dell'offerta tecnica e dell'offerta economica.

Si evidenzia che le condizioni di gara e di contratto previste nell'ambito della procedura Mepa sono integrate e/o modificate dalle clausole contenute negli atti di gara predisposti dalla Stazione Appaltante, le quali prevarranno, pertanto, in caso di contrasto con quanto previsto dai cc.dd. Documenti del Mercato elettronico.

In caso di contrasto tra gli atti di gara e i dati strutturali caricati a sistema, prevalgono i primi.

1.2 Chiarimenti

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare entro i termini indicati nella RDO prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte in via telematica direttamente attraverso il sito www.acquistinretepa.it nella sezione comunicazioni. Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Le risposte alle richieste presentate in tempo utile prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima sulla medesima piattaforma telematica.

Ai fini della presentazione dell'offerta, il concorrente è tenuto a consultare la sezione relativa alle comunicazioni/comunicati pubblicati dall'Amministrazione sul Portale.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

In caso di mancato funzionamento o malfunzionamento della piattaforma di negoziazione utilizzata, è possibile inviare comunicazioni all'indirizzo pec : ast.macerata@emarche.it.

Il **Responsabile Unico del Progetto**, ai sensi dell'art. 15 del Codice, è la Dott.ssa Barbara Bucossi.

1.3 Comunicazioni

Trattandosi di gara gestita in modalità telematica, le comunicazioni relative alla presente procedura di gara – comprese le comunicazioni di esclusione e quelle di cui all'art. 29 del Codice – saranno effettuate agli operatori interessati utilizzando a scelta della Stazione Appaltante:

- il Portale degli Acquisti della Pubblica Amministrazione disponibile all'indirizzo www.acquistinretepa.it – Area comunicazioni;
- il domicilio digitale - PEC (come definito dal Regolamento (UE) 23 luglio 2014 n. 910 del Parlamento Europeo e del Consiglio in materia di identificazione elettronica e fornitori fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno cd "Regolamento eIDAS", valido ai fini delle comunicazioni elettroniche aventi valore legale) disponibile eventualmente sullo stesso Portale Acquisti della Pubblica Amministrazione ovvero comunicato dagli operatori stessi durante la partecipazione alla procedura telematica ovvero acquisito d'ufficio.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b e d del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

2. OGGETTO DELL'APPALTO. LUOGHI DI ESECUZIONE.FATTURAZIONE E PAGAMENTI.

L'appalto ha ad oggetto l'affidamento della FORNITURA DI DISPOSITIVO PER IL TRATTAMENTO DELL'INCONTINENZA URINARIA DA SFORZO PER LE ESIGENZE AZIENDA SANITARIA TERRITORIALE DI MACERATA le cui caratteristiche sono declinate nel Capitolato Speciale.

2.1 Luoghi di esecuzione.

I luoghi di esecuzione della fornitura potranno essere quelli di seguito elencati:

- MAGAZZINO ECONOMALE E FARMACEUTICO di MACERATA: Via S. Lucia, 1 -62100 Macerata – presso il P.O. di Macerata (orario dalle ore 8.30 alle 12.30) nei giorni dal lunedì al venerdì – salvo concomitanza festivi
- invio c/sponda idraulica e transpallet – altezza dei veicoli non superiore a mt. 3.00
- MAGAZZINO ECONOMALE E FARMACEUTICO CIVITANOVA MARCHE, Via Ginevri, 1 62012 Civitanova Marche – MC (LUNEDI'/VENERDI'; ORARIO 9/12);
- MAGAZZINO ECONOMALE DI SAN SEVERINO MARCHE – Via Del Glorioso, 8 62027 San Severino M.– MC.

2.2 Fatturazione e pagamenti.

Il pagamento del corrispettivo della prestazione oggetto di contratti/Contratti attuativi sarà effettuato nel rispetto dei termini previsti dal D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, come modificato ed integrato dal D.Lgs. 9 novembre 2012, n. 192.

Per la prestazione eseguita dovrà essere emessa esclusivamente fattura elettronica, ai sensi del D.M. Economia e Finanze del 3 aprile 2013, n. 33.

La fattura dovrà essere trasmessa in forma elettronica.

Il pagamento sarà effettuato entro 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura, fatto comunque salvo che l'invio di documentazione incompleta o erronea, da parte del fornitore, ha l'effetto di sospendere i termini di pagamento fino al momento in cui la documentazione richiesta sia completata e/o corretta, ai sensi dell'art. 4, comma 2 del D.lgs. 9.10.2002, n. 231.

In materia di pagamento degli ordinativi trova applicazione il decreto 7 dicembre 2018 ad oggetto *"Modalità e tempi per l'attuazione delle disposizioni in materia di emissione e trasmissione dei documenti attestanti l'ordinazione degli acquisti di beni e servizi effettuata in forma elettronica da applicarsi agli enti del Servizio Sanitario nazionale"* in base al quale:

- **a partire dal 1 febbraio 2020 per le forniture e dal 1 gennaio 2021 per i servizi**, gli ordinativi saranno obbligatoriamente emessi tramite il sistema denominato "Nodo di Smistamento degli Ordini (NSO)", istituito presso il MEF; i riferimenti a tale ordine, processato tramite NSO, dovranno essere riportati dall'appaltatore/concessionario nella fattura elettronica (per le forniture tale obbligo decorre dal 01/01/2021 e per i servizi dal 01/01/2022) pena l'impossibilità per stazione appaltante di liquidare e pagare le fatture, ai sensi dell'art.3, comma 4, del D.M. sopra richiamato.

In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore, impiegato nell'esecuzione del contratto, si richiama codicistica.

Il pagamento dell'importo di ciascuna fattura, al netto di eventuali penali che dovessero essere comminate o dell'importo trattenuto di cui alla citata disciplina codicistica avverrà previa verifica della regolarità di esecuzione della fornitura.

Le ritenute applicate saranno svincolate in sede di liquidazione finale, a seguito di esito positivo della verifica di conformità/emissione dell'attestazione di regolare esecuzione e previa acquisizione del Documento unico di regolarità contributiva.

Qualsiasi irregolarità riscontrata nella qualità della fornitura, nonché nell'emissione della fattura interromperà il termine indicato.

Pag. 5 di 33	Disciplinare di gara	
--------------	----------------------	--

Il pagamento dei corrispettivi è subordinato all'acquisizione della documentazione di regolarità contributiva e retributiva, rilasciata dagli enti competenti.

L'O.E. è responsabile dell'esatto adempimento delle obbligazioni nascenti dal contratto. Si obbliga, inoltre, all'esecuzione dell'appalto prevista dal presente disciplinare a perfetta regola d'arte, nel rispetto di tutte le disposizioni di legge, di regolamenti concernenti il servizio stesso nonché di quelle previste nel presente disciplinare e negli atti di gara.

Tutte le penalità che l'O.E. dovrà corrispondere saranno compensate con qualsiasi credito la stessa vanti nei confronti dell'Amministrazione.

Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, l'O.E. potrà sospendere il servizio e, comunque, delle attività previste nel Contratto; qualora l'O.E. si rendesse inadempiente a tale obbligo, il Contratto potrà essere risolto di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione comunicata dall'Amministrazione con posta elettronica certificata.

I pagamenti, relativi al presente contratto, dovranno essere effettuati nel rispetto delle disposizioni di cui alla L. 136/2010, art. 3 (tracciabilità dei flussi finanziari). Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni determinerà la risoluzione di diritto del contratto.

Le fatture dovranno recare l'intestazione AST MACERATA via D. Annibali, 31/L C.F. e P. IVA 02095680431 ed ivi recapitate mediante CUU come rilevabile dal sito www.indicepa.gov.it, di seguito riportato:

AST MACERATA

La data di ricevimento delle fatture (predisposte unicamente in formato elettronico secondo vigenti normative) è attestata dalla marcatura del sistema digitale apposta dalla competente Unità Operativa Contabilità, Bilancio e Finanza afferente.

La liquidazione della fattura emessa dall'appaltatore avverrà successivamente all'accettazione della relativa prestazione da parte della stazione appaltante.

La stazione appaltante si impegna ad effettuare i dovuti pagamenti nei termini di legge, decorrenti, in ogni caso, a far data dal giorno della verifica di esito positivo della prestazione.

L'eventuale ritardo nel pagamento delle fatture non potrà essere invocato come motivo valido per la mancata evasione delle prestazioni contrattuali, ovvero per la risoluzione del contratto stesso da parte dell'aggiudicatario.

Secondo le vigenti disposizioni, si fa presente sin d'ora che questa stazione appaltante provvederà a richiedere – tempo per tempo – alle competenti e preposte, Autorità, ogni necessario documento utile alla valutazione della regolarità contributiva della impresa aggiudicataria.

Per ogni eventuale comunicazione o chiarimento in merito alla predisposizione, trasmissione o liquidazione delle fatture punto di contatto: Unità Operativa Contabilità, Bilancio e Finanza AST MACERATA – tel. 0733/2571.

3 DURATA E IMPORTO DELL'APPALTO, OPZIONI E RINNOVO. ESECUZIONE ANTICIPATA - CLAUSOLA REVISIONE DEI PREZZI - RINEGOZIAZIONE

3.1 Durata

La durata dell'appalto (escluse le eventuali opzioni) è pari a mesi 24 decorrenti dalla data di stipula dell'appalto, ovvero dalla data di emissione dell'ordinativo NSO o dalla data del verbale di avvio dell'esecuzione.

L'operatore economico deve iniziare la fornitura, in via ordinaria, entro il termine massimo di 10 giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto (ovvero dalla data della richiesta di esecuzione anticipata).

3.2. Importo, opzioni e rinnovi. Esecuzione anticipata. Clausola di revisione dei prezzi

Il valore complessivo dell'appalto è pari ad € 74.400,00 + IVA al netto di IVA e/o altre imposte e contributi di legge, strutturato come segue:

VALORE A BASE DI GARA 24 mesi al netto di IVA	€ 32.200,00
--	-------------

OP.NE ART. 120 c. 1 l. a)	€ 10.000,00
OP.NE RDI RINNOVO ART. 14 C. 4	€ 16.100,00
OP.NE ART. 120 C. 10 - 12 mesi	€ 16.100,00
VALORE COMPLESSIVO DEL LOTTO	€ 74.400,00

Le somme derivanti dai ribassi sulla base d'asta potranno essere utilizzate per eventuali imprevisti, utilizzabili per le eventuali revisione dei prezzi e rinegoziazione contrattuale.

L'importo degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso derivanti da rischi di natura interferenziale è pari ad euro zero in quanto dal DUVRI /DVR discende che *la stima dei costi non assoggettabili a ribasso per l'intera durata del contratto risulta pari a 0,00 euro.*

È stata disciplinata, in lotto unico la variazione quantitativa e qualitativa ai sensi dell'art. 120, comma 1, lett a) del D.lgs. 36/2023.

Nell'importo indicato si intendono compresi tutti gli oneri relativi all'esecuzione del presente contratto.

L'importo totale a base di gara (corrispondente al campo "Importo dell'appalto oggetto di offerta" nell'ambito della piattaforma Mepa) è indicato al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.

L'appalto è finanziato con fondi propri.

Il pagamento delle prestazioni contrattuali avverrà a misura.

L'importo dell'appalto calcolato sulla base del fabbisogno stimato, costituirà l'importo massimo stimato di spesa per la durata del contratto. Esso, dunque, è solo presunto e quindi non vincolante per l'Amministrazione. Ne consegue che l'O.E. non potrà pretendere alcunché nel caso in cui alla scadenza dei termini contrattuali la fornitura non dovesse raggiungere l'importo sopra indicato.

Nell'ambito dell'offerta economica, il concorrente deve indicare il valore dei prezzi unitari offerti e il valore complessivo della propria offerta, in diminuzione sull'importo totale a base di gara, al netto di IVA.

Tutti gli obblighi ed oneri derivanti all'O.E. dall'esecuzione del Contratto e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.

I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dall'O.E. in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico l'O.E. di ogni relativo rischio e/o alea.

L'O.E. non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati.

Il contratto sarà stipulato, in modalità elettronica mediante caricamento sulla piattaforma MEPA del documento di accettazione debitamente sottoscritto digitalmente e, costituito in via ordinaria da n. 4 pagine.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere l'esecuzione anticipata della prestazione anche prima della stipula del contratto. In tal caso, l'O.E. sarà tenuto a dare esecuzione al contratto agli stessi patti e condizioni così come risultanti dal presente disciplinare e dalla propria offerta.

Se si è dato avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza, l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per le prestazioni espletate su ordine del direttore dell'esecuzione.

L'esecuzione d'urgenza è ammessa esclusivamente nelle ipotesi di eventi oggettivamente imprevedibili, per ovviare a situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e la salute pubblica, ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti comunitari.

3.3. CLAUSOLA REVISIONE DEI PREZZI

Ogni 12 mesi dalla data di avvio del contratto (di seguito "Periodo/i di rilevazione" – ad esempio avvio contratto 1° gennaio – periodo rilevazione: 1° gennaio anno successivo), i prezzi offerti in gara relativi alla fornitura oggetto della presente procedura (di seguito "Prezzi oggetto di Rilevazione"), saranno oggetto di revisione secondo quanto previsto dall'art. 60 del Codice.

Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi si utilizza il seguente indice sintetico: Indici dei prezzi al consumo – Prodotti per Pulire e Lucidare.

Il CPV associato al presente appalto è 33184200-5 Protesi vascolari

Tale CPV è elencato nella Tabella D2 di cui all'Allegato II.2-bis al D.lgs. 36/2023: l'indice cui fare riferimento in caso di revisione dei prezzi è quella dei prezzi alla produzione dell'industria.

In particolare, si considererà la variazione percentuale tra il valore definitivo più recente dell'indice disponibile nei 15 giorni antecedenti la scadenza del Periodo di Rilevazione e il valore relativo al mese in cui ricade la data di stipula del Contratto. Qualora la variazione percentuale (in aumento o in diminuzione) dell'Indice di Riferimento, come sopra calcolata, sia superiore al 5% i corrispettivi dovuti al Fornitore saranno aggiornati, applicando ai Prezzi oggetto di Rilevazione una variazione percentuale pari all' 80% dell'eccedenza dell'Indice di Riferimento rispetto alla soglia del 5%.

Qualora emerga dall'istruttoria l'effettiva necessità di revisione dei prezzi, ai sensi di quanto previsto sopra, la Stazione appaltante con propria determinazione provvederà all'aggiornamento dei Prezzi oggetto di Rilevazione - in caso di aumento degli stessi, previa istanza del fornitore - limitatamente alle prestazioni non ancora eseguite alla scadenza del Periodo di Rilevazione, nel rispetto degli stessi periodi di rilevazione, indici di riferimento e soglie di variazione previsti nel presente articolo.

Qualora i Prezzi Revisionati comportino un incremento dei corrispettivi dovuti al Fornitore che non trovi copertura nelle somme stanziare dalla Stazione appaltante, ai sensi dell'art. 60, comma 5 del Codice, quest'ultima avrà diritto di recedere dal contratto oppure di ridurre i quantitativi in modo da lasciare fermo il corrispettivo dovuto.

In nessun caso, la revisione dei prezzi potrà avere effetto sulle prestazioni già eseguite.

3.4 CLAUSOLA DI RINEGOZIAZIONE

Se sopravvengono circostanze straordinarie e imprevedibili, estranee alla normale alea, all'ordinaria fluttuazione economica e al rischio di mercato e tali da alterare in maniera rilevante l'equilibrio originario del contratto, la parte svantaggiata, che non abbia volontariamente assunto il relativo rischio, ha diritto alla rinegoziazione secondo buona fede delle condizioni contrattuali.

Si richiamano le disposizioni di cui agli articoli 9 e 120, comma 8, del Codice.

4. SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 65 del Codice, qualora in possesso dei requisiti sotto indicati.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 67 e 68 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete);

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) e d) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) e d) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

In caso di consorzio che partecipi all'interno di un RTI, il consorzio deve dichiarare sia il ruolo che occupa all'interno del raggruppamento sia dichiarare i dati richiesti dagli atti di gara in merito alla partecipazione da parte di consorzi.

Relativamente ai consorzi ordinari, la partecipazione deve avvenire sempre per tutte le imprese consorziate e sulla base dei requisiti di partecipazione posseduti da queste.

Nell'ipotesi di partecipazione da parte di consorzi ordinari costituiti in forma di società consortile ai sensi dell'art. 2615ter codice civile si applica la disciplina prevista per i RTI costituiti.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 65, comma 2 lett. g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- a) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- b) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- c) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 65, comma 2, lettere b) e c) e d) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 68, comma 5, del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La sussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 comporta l'esclusione diretta mentre la sussistenza delle cause di esclusione non automatica di cui all'articolo 95 deve essere accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice i suddetti requisiti devono essere posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice i requisiti di ordine generale devono essere posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

NB: tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema FVOE accedendo all'apposito link sul Portale dell'ANAC (Servizi ad accesso riservato – FVOE) secondo le istruzioni ivi contenute.

NB-1: La dichiarazione sull'assenza delle cause di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice potrà essere resa dal legale rappresentante del concorrente o da soggetto munito di idonei poteri con riferimento a tutti i soggetti indicati al comma 3 dell'art. 95, indicando i dati identificativi degli stessi oppure la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta. Nel solo caso in cui il legale rappresentante/procuratore di un operatore economico che rende le dichiarazioni non intenda rendere le dichiarazioni di cui all'art. 94 del Codice anche per conto dei soggetti elencati al comma 3 dell'art. 94 del Codice, detti soggetti sono tenuti a presentare una propria dichiarazione firmata digitalmente sull'assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 94 del D.lgs. 36/2023.

NB-2: Con riferimento alle ipotesi previste dall'art. 94 del Codice, ciascun operatore economico (*concorrente / ausiliaria in caso di ricorso all'avvalimento*) deve considerare e dichiarare ai sensi del DPR n. 445/00 l'assenza dei motivi di esclusione anche con riferimento a tutti i soggetti richiamati dal comma 3 del citato articolo così come di seguito precisato, utilizzando – nel rispetto delle modalità indicate dal presente Disciplinare di gara.

Le dichiarazioni relative ai motivi di esclusione dovranno essere riferite a tutti i soggetti indicati dall'art. 94 comma 3 del Codice, dichiarando i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, Comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 94, comma 3 del Codice ovvero senza indicare i nominativi dei singoli soggetti – ma indicando la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'istanza – salvo che siano presenti fattispecie rilevanti ai sensi dell'art. 94 da riportare analiticamente in fase di gara.

A tal fine, si precisa quanto segue:

- ❖ l'esclusione automatica opera se la sentenza o il decreto penale di condanna divenuti irrevocabili ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti:
 - a) dell'operatore economico ai sensi e nei termini di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
 - b) del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;
 - c) di un socio amministratore o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;
 - d) dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice;
 - e) dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi gli institori e i procuratori generali;

- f) dei componenti degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo;
- g) del direttore tecnico o del socio unico;
- h) dell'amministratore di fatto nelle ipotesi di cui alle lettere precedenti.

❖ Nel caso in cui il socio sia una persona giuridica l'esclusione va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti degli amministratori di quest'ultima.

In particolare, si precisa che:

A) **qualora siano presenti fattispecie rilevanti ai fini della disciplina di cui all'art. 94 co. 1 e 2 del Codice, la dichiarazione deve essere resa in maniera dettagliata specificando almeno i seguenti elementi:**

- soggetto interessato (nome, cognome, data e luogo di nascita, CF, residenza, ruolo/poteri)
- Autorità ed estremi del provvedimento (es. condanna n. emessa in data dal Tribunale, durata etc. ;)
- fattispecie rilevante (es: reato commesso etc..) e contenuto del provvedimento (motivo della condanna, pena accessoria, precisazione sui periodi di interdizione imposti dal provvedimento penale;);
- eventuali misure di self cleaning adottate;
- misure di dissociazione in casi di condanne di soggetti – come sopra individuati – cessati dalla carica.

B) Si fa presente, inoltre, che nel certificato del Casellario Giudiziale rilasciato ai soggetti privati interessati, non compaiono le sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi degli artt. 444 e 445 c.p.p., i decreti penali di condanna, le condanne per le quali è stato concesso il beneficio della "non menzione" ai sensi dell'art. 175 c.p. e le condanne per contravvenzioni punibili con la sola pena pecuniaria dell'ammenda; nei casi di incertezza si consiglia pertanto all'interessato di effettuare presso il competente Ufficio del Casellario Giudiziale una semplice "visura" (art. 33 D.P.R. n. 313 del 2002), con la quale si potrà prendere visione di tutti i propri eventuali precedenti penali, senza le limitazioni sopra ricordate.

Si evidenzia che un operatore economico, che si trovi in una delle situazioni di cui al comma 1 dell'art. 94 del Codice, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

C) Self cleaning: Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- Descrive le misure adottate ai sensi dell'art. 96, comma 6, del Codice;
- Motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

5.1. Altre cause di esclusione

- Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.
- La mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83 bis del decreto legislativo n. 159/2011.

6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei commi seguenti.

Ai sensi dell'art. 24 del Codice, la verifica dell'assenza delle cause di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 nonché dei requisiti speciali avverrà tramite fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE).

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

L'operatore economico è comunque tenuto ad inserire nell'autodichiarazione predisposta dalla Stazione appaltante i dati e le informazioni richiesti per la comprova dei requisiti richiesti.

6.1 Requisiti di idoneità professionale

- a) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice.

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

6.2 Requisiti di capacità economica e finanziaria

Non sono previsti requisiti di capacità economica e finanziaria

- a) [Facoltativo] Fatturato globale maturato nei migliori tre anni degli ultimi cinque anni precedenti a quello di indizione della procedura maturato nei migliori tre anni degli ultimi cinque anni precedenti a quello di indizione della procedura pari € ... IVA esclusa [Nel caso di suddivisione in lotti indicare il requisito richiesto per ciascun lotto o gruppi di lotti aggiudicabili contemporaneamente. Nel caso in cui sia previsto un numero massimo di lotti aggiudicabili al medesimo operatore economico, il requisito richiesto deve essere

commisurato al numero massimo di lotti aggiudicabili di maggior valore].

La comprova del requisito è fornita mediante uno dei seguenti documenti:

- per le società di capitali mediante bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante copia del Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) del fatturato dichiarato in sede di partecipazione.

Per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, il requisito di fatturato è rapportato al periodo di attività effettivamente svolto.

b) [In caso di ulteriori requisiti economico finanziari previsti dalla normativa vigente] [indicare i requisiti previsti da leggi speciali]

La comprova di tale requisito è fornita mediante [indicare i documenti a comprova].

6.3 Requisiti di capacità tecnica e professionale

a) Esecuzione negli ultimi dieci anni presso aziende/enti pubblici o privati di almeno un contratto analogo a quello oggetto del presente affidamento, anche a favore di soggetti privati.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 100, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

La comprova del requisito è fornita mediante uno o più dei seguenti documenti:

- certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;
- attestazioni rilasciate dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse.

6.4 Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE

I soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), f) g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il **requisito dell'Abilitazione Mepa** deve essere posseduto almeno dalla mandataria.

Il **requisito relativo all'iscrizione** nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato deve essere posseduto da:

- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Il requisito della capacità tecnico-professionale deve essere posseduto dal raggruppamento nel complesso.

6.5 Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili

Il **requisito dell'Abilitazione Mepa** deve essere posseduto dal Consorzio.

Il **requisito relativo all'iscrizione nel registro** tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b) e c) del Codice, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

Per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole consorziate.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

7. AVVALIMENTO

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al punto 6 e/o per migliorare la propria offerta.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo messe a disposizione, pena l'esclusione di entrambi i soggetti.

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio.

L'ausiliario deve:

- a) possedere i requisiti di ordine generale e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) possedere i requisiti di ordine speciale oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;

c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro ... [indicare il numero dei giorni previsti] giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

8. SUBAPPALTO

Il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto.

I contratti di subappalto sono stipulati, in misura non inferiore al 20 per cento delle prestazioni subappaltabili, con piccole e medie imprese, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera o) dell'allegato I.1 al Codice. Gli operatori economici possono indicare nelle dichiarazioni sostitutive o nel DGUE una diversa soglia di affidamento delle prestazioni che si intende subappaltare alle piccole e medie imprese per ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

9. GARANZIA DEFINITIVA

Ai sensi dell'art. 53, comma 4, del Codice, l'operatore aggiudicatario, successivamente alla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione, deve costituire, a pena di decadenza dell'affidamento, una cauzione denominata **"garanzia definitiva"** da costituirsi a scelta dell'appaltatore sotto forma di cauzione o di fideiussione e con le medesime modalità previste dall'art. 106 del Codice.

La garanzia definitiva è pari al 5 per cento dell'importo contrattuale.

Ai sensi dell'art. 53, comma 4-bis del Codice, non si applicano le riduzioni previste dall'articolo 106, comma 8, e gli aumenti previsti dall'articolo 117, comma 2.

Tale cauzione è prestata a garanzia dell'esatto e completo adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali, del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse e a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, fatta salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore.

La cauzione è costituita mediante accredito, con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici, presso il conto Banca Intesa S.p.A. – IBAN IT 70 T 03069 13408 100000046059.

La fideiussione può essere rilasciata:

- da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;
- da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

<http://www.ivass.it/ivass/imprese.jsp/HomePage.jsp>

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente; essa deve essere altresì verificabile telematicamente presso l'emittente ovvero gestita in tutte le fasi mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi dell'articolo 8-ter, comma 1, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, o su registri elettronici qualificati ai sensi del Regolamento (UE) n. 910/2014, i quali devono essere conformi alle caratteristiche stabilite dall'AGID.

10. SOPRALLUOGO

Non è previsto il sopralluogo obbligatorio.

11. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a quanto indicato nella sottostante tabella:

da € 150.000 a € 299.999,99, € 18,00;
da € 300.000 a € 499.999,99, € 33,00;
da € 500.000 a € 799.999,99, € 77,00;
da € 800.000 a € 999.999,99, € 90,00;
da € 1.000.000 a € 4.999.999,99, € 165,00;
da € 5.000.000 a € 19.999.999,99, € 220,00;
da € 20.000.000, € 560,00.

12. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

Tutti documenti relativi alla presente procedura fino all'aggiudicazione dovranno essere inviati all'Amministrazione esclusivamente per via telematica attraverso il Sistema, in formato elettronico ed essere sottoscritti, ove richiesto a pena di esclusione, con firma digitale.

La domanda di partecipazione è presentata mediante compilazione dell'Allegato Dichiarazioni sostitutive/integrative messo a disposizione dalla Stazione Appaltante.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 commi 1 e 2 del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 4, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto

precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

All'interno delle predette dichiarazioni, il concorrente dichiara di esprimere il consenso al trattamento dei dati tramite il fascicolo virtuale dell'operatore economico, nel rispetto di quanto previsto dal Reg. (UE) n. 2016/679 – GDPR – e dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ai fini della verifica da parte della stazione appaltante dei requisiti di partecipazione, nonché per le altre finalità previste dal d.lgs. 36/2023.

L'OFFERTA dovrà essere fatta pervenire dal concorrente all'Amministrazione attraverso il Sistema, **entro e non oltre il termine perentorio delle ore 13,00 della data indicata**, pena l'irricevibilità dell'offerta e comunque la sua irregolarità.

L'ora e la data esatta di ricezione delle offerte sono stabilite in base al tempo del Sistema.

L'offerta telematica deve essere presentata secondo le modalità previste dalle Regole del sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione, dall'ulteriore documentazione tecnica predisposta da Consip e dalle condizioni stabilite nel presente Disciplinare.

Nell'ambito dei dati presenti in Piattaforma si precisa quanto segue:

- nel campo **"Data Limite per la presentazione delle offerte"** è indicato il termine ultimo per la presentazione delle offerte ovvero **il termine entro cui le offerte devono pervenire**;
- nel campo **"Data Limite Stipula Contratto"** è inserita la data di validità dell'offerta;
- nel campo **"Data decorrenza della prestazione"** è inserita la data entro la quale l'operatore aggiudicatario deve consegnare la merce (in caso di forniture di beni) oppure avviare l'esecuzione della fornitura.

Non saranno prese in considerazione le offerte telematiche che – pur se inviate entro il termine di scadenza previsto negli atti di gara - non pervengano entro il suddetto termine, ancorché aggiuntive o sostitutive di altra offerta telematica pervenuta nei termini.

Per tutte le scadenze temporali relative alla procedura telematica di gara, l'unico calendario e l'unico orario di riferimento sono quelli di ricezione sul server della Piattaforma Acquistinretepa.

Non saranno ammesse né integrazioni all'offerta telematica già presentata, né integrazioni o sostituzioni delle singole buste presenti all'interno all'offerta telematica già presentata, essendo possibile per il concorrente soltanto sostituire integralmente l'offerta telematica già presentata con altra offerta telematica.

Le offerte telematiche incomplete, condizionate o comunque non conformi alle indicazioni degli atti di gara saranno escluse.

La presentazione dell'offerta è a totale ed esclusivo rischio dell'operatore economico partecipante, il quale assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell'offerta medesima, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti, o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della Stazione Appaltante ove per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, l'offerta non pervenga entro il termine di scadenza fissato per la presentazione delle offerte: si invitano pertanto gli operatori economici ad avviare il procedimento di caricamento (upload) e trasmissione della propria offerta con sufficiente anticipo rispetto al termine di scadenza per la presentazione delle offerte.

Si precisa che qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento del Sistema tale da impedire la corretta presentazione delle offerte, l'Amministrazione adotta i necessari provvedimenti al fine di assicurare la regolarità della procedura nel rispetto dei principi codicistici, anche disponendo la sospensione del termine per la ricezione delle offerte per il periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento dei mezzi e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla gravità del mancato funzionamento. Nei casi di sospensione e proroga, il Sistema assicura che, fino alla scadenza del termine prorogato, venga mantenuta la segretezza delle offerte inviate. E' consentito agli operatori economici che hanno già inviato l'offerta di ritirarla ed eventualmente sostituirla.

La pubblicità di tale proroga avviene attraverso la tempestiva pubblicazione di apposito avviso presso tutti gli indirizzi Internet disponibili di cui al punto 2 del Disciplinare di gara.

L' **"OFFERTA"** è composta da:

A – **Documentazione amministrativa e tecnica;**

B – **Offerta economica.**

Sul sito www.acquistinretepa.it, nell'apposita sezione relativa alla presente procedura, la presentazione dell'**OFFERTA** dovrà avvenire attraverso l'esecuzione di passi procedurali che consentono di predisporre ed inviare i documenti di cui l'**OFFERTA** si compone (ossia: **Documentazione amministrativa, Documentazione tecnica, Offerta economica.**

Si precisa che, prima dell'invio, tutti i file che compongono l'offerta, che non siano già in formato .pdf, devono essere tutti convertiti in formato pdf e sottoscritti con apposizione di firma digitale.

La presentazione dell'**OFFERTA** e il relativo invio avvengono esclusivamente attraverso la procedura guidata prevista dal Sistema che può essere eseguita in fasi successive, attraverso il salvataggio dei dati e delle attività effettuate, fermo restando che l'invio dell'**OFFERTA** deve necessariamente avvenire entro la scadenza del termine perentorio di presentazione sopra stabilito. I passi devono essere completati nella sequenza stabilita dal Sistema.

Si chiede al concorrente coerenza tra i dati imputati a Sistema e quelli riportati nella documentazione prodotta in **OFFERTA**.

È sempre possibile modificare i passi precedentemente eseguiti: in tale caso si consiglia di prestare la massima attenzione alla procedura di preparazione dell'offerta guidata dal Sistema, in quanto le modifiche effettuate potranno avere conseguenze sui passi successivi. È in ogni caso onere e responsabilità del concorrente aggiornare costantemente il contenuto di ogni fase e di ogni passo relativo alla presentazione dell'**OFFERTA**.

L'invio dell'OFFERTA, in ogni caso, avviene solo con la selezione dell'apposita funzione di "conferma ed invio" della medesima.

Il MEPA adotta una modalità di esecuzione delle predette azioni e attività tale da consentire il rispetto della massima segretezza e riservatezza dell'OFFERTA e dei documenti che la compongono, e tale da garantire la provenienza, l'identificazione e l'inalterabilità dell'offerta medesima.

La presentazione dell'OFFERTA mediante il Sistema è a totale ed esclusivo rischio del procedente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell'OFFERTA medesima, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti, o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della Consip S.p.A., del Gestore del Sistema e dell'Amministrazione ove per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, l'OFFERTA non pervenga entro il previsto termine perentorio di scadenza.

Si precisa inoltre che:

- l'OFFERTA presentata entro il termine di presentazione della stessa è vincolante per il concorrente;
- entro il termine di presentazione dell'OFFERTA, chi ha presentato un'OFFERTA potrà ritirarla; un'OFFERTA ritirata equivarrà ad un'offerta non presentata;
- **il Sistema non accetta OFFERTE presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine di presentazione delle OFFERTE, nonché OFFERTE incomplete di una o più parti la cui presenza è necessaria ed obbligatoria.**

Al concorrente è richiesto di allegare, quale parte integrante dell'OFFERTA, a **pena di esclusione**, i documenti specificati nei successivi paragrafi, ove richiesto, sottoscritti con firma digitale. Si raccomanda di inserire detti allegati nella sezione pertinente ed in particolare, **di non indicare o comunque fornire i dati dell'offerta economica in sezione diversa da quella relativa alla stessa, pena l'esclusione dalla procedura.**

Il concorrente che intenda partecipare in forma riunita (es. RTI/Consorzi, sia costituiti che costituendi) dovrà in sede di presentazione dell'OFFERTA indicare la forma di partecipazione e indicare gli operatori economici riuniti o consorziati. Il Sistema genera automaticamente una password dedicata esclusivamente agli operatori riuniti, che servirà per consentire ai soggetti indicati di prendere parte (nei limiti della forma di partecipazione indicata) alla compilazione dell'OFFERTA.

Considerata la natura dematerializzata della procedura di gara, **si precisa quanto segue:**

- le dichiarazioni rese - in conformità al DPR n. 445/00 e al D.Lgs. n.82/2005 – ai fini dell'ammissione alla procedura devono essere sottoscritte **a pena di esclusione** con apposizione di firma digitale dal rappresentante legale del concorrente o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il concorrente stesso. In caso di procuratore, occorre indicare gli estremi della procura; in caso di società amministrate da più coamministratori con firma congiunta i documenti trasmessi vanno sottoscritti digitalmente da tutti i coamministratori a firma congiunta;
- l'offerta economica – redatta tutta in lingua italiana – devono essere sottoscritte **a pena di esclusione** con apposizione di firma digitale dal rappresentante legale del concorrente o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il concorrente stesso. In caso di procuratore, occorre indicare gli estremi della procura; in caso di società amministrate da più coamministratori con firma congiunta i documenti trasmessi vanno sottoscritti digitalmente da tutti i coamministratori a firma congiunta;

- per l'apposizione della firma digitale si rinvia a quanto previsto dal D.Lgs. n.82/2005 nonché dalle regole tecniche/linee guida e dai provvedimenti adottati dall'Agenzia per l'Italia Digitale; in particolare, i concorrenti devono utilizzare **a pena di esclusione** un certificato qualificato non scaduto di validità, non sospeso o revocato al momento dell'inoltro. Si invita, pertanto, a verificarne la corretta apposizione con gli strumenti allo scopo messi a disposizione dal proprio Ente certificatore;
- nell'ipotesi di sottoscrizione multipla di uno stesso documento (es.: *offerta in caso di RTI o coamministratori con firma congiunta*), si precisa che l'utilizzo della controfirma non equivale a sottoscrizione;
- alle dichiarazioni, essendo sottoscritte con firma digitale, **non occorre allegare la copia del documento di identità del dichiarante**;
- la documentazione (diversa dalle dichiarazioni) da allegare o allegate nell'ambito delle sezioni (passi) "Documento di partecipazione ed eventuali allegati" e "Offerta per lotto ..." deve essere conforme alle disposizioni contenute nel DPR n. 445/00 e nel D.Lgs. n.82/2005 nonché – nei casi previsti dal presente disciplinare – sottoscritta mediante apposizione di valida firma digitale secondo quanto innanzi indicato; in caso di difformità alle suddette disposizioni, la documentazione si intenderà come non prodotta e – se prevista necessariamente a pena di esclusione – determinerà l'esclusione del concorrente. Si invita, pertanto, gli operatori a prestare la massima attenzione sulle ipotesi e relative condizioni previste in materia di copie conformi;
- per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n.445/2000. Per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza. Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione; in caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta A, si applica l'art. 101 del Codice;
- è onere del concorrente comunicare tempestivamente eventuali variazioni dei dati dichiarati in sede di gara;
- la sottoscrizione con firma digitale può essere sostituita mediante utilizzo di firma elettronica qualificata;
- **nell'ambito della presente procedura di gara – tutti i termini di trasmissione fissati devono intendersi come termini di presentazione, ovvero termini entro cui la documentazione richiesta deve pervenire;**
- **il semplice caricamento (upload) della documentazione di offerta sulla Piattaforma telematica non comporta l'invio dell'offerta alla Stazione appaltante. Il concorrente dovrà verificare di avere completato tutti i passaggi richiesti dal sistema telematico di negoziazione per procedere all'invio dell'offerta;**
- **in caso di contrasto tra gli atti di gara e i dati strutturali caricati a sistema prevalgono i primi.**
- **In merito al funzionamento tecnico del Portale Mepa, compresa tra l'altro la dimensione massima del singolo file caricabile sul Portale Mepa (4 MB) e la visualizzazione delle pagine e relativi comandi, si rinvia a quanto previsto dalla documentazione predisposta da Consip.**

Si precisa, inoltre, quanto segue:

- ❖ Il mancato rispetto delle prescrizioni previste dal disciplinare di gara comporterà l'esclusione dell'operatore economico fatta salva l'eventuale applicazione della disciplina sul soccorso istruttorio.

- ❖ In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta A, si applica l'art. 101 del Codice.
- ❖ In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.
- ❖ Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana.
- ❖ In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.
- ❖ L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 17, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.
- ❖ Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 17, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data. Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

13. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della documentazione amministrativa e, in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 101 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta.

Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della documentazione amministrativa, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avalimento o del contratto di avalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante, per il tramite del proprio organo interno, competente per questa fase, assegna al concorrente un congruo termine – non superiore a dieci giorni – perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 101 del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

14. CONTENUTO DELLA BUSTA A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA E TECNICA

L'operatore economico avrà cura di inserire nella BUSTA A - Documentazione Amministrativa e tecnica - i documenti richiesti nei paragrafi che seguono.

14.1. Documentazione amministrativa e tecnica - Modulistica

L'operatore economico utilizza la Piattaforma per compilare o allegare la seguente documentazione:

1. eDGUE
2. DGUE cartaceo;
3. Dichiarazione sostitutiva ed integrativa del eDGUE;
4. Formulario offerta tecnica (da corredare di relazioni, schede, brochure, link di consultazione della documentazione tecnica da esibire a corredo); l'offerta tecnica deve rispettare, pena l'esclusione dalla procedura di gara, le caratteristiche minime stabilite nei documenti di gara, nel rispetto del principio di equivalenza.

L'operatore economico allega una dichiarazione firmata contenente i **dettagli dell'offerta coperti da riservatezza, argomentando in modo congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da segretare**. Il concorrente a tal fine allega anche una copia firmata della relazione tecnica **adeguatamente oscurata nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali**, anche risultanti da scoperte, innovazioni, progetti tutelati da titoli di proprietà industriale, nonché di contenuto altamente tecnologico.

Resta ferma, la facoltà della stazione appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.

Si raccomanda l'utilizzo della modulistica allegata in gara.

14.1.1. Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti del servizio ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;

- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:

a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;

c. le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.

- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;

- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia del contratto di rete;

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;

- dichiarazione delle parti del servizio ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo

- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:

- copia del contratto di rete

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria

- dichiarazione delle parti del servizio ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:

- copia del contratto di rete

- dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:

a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;

c. le parti del servizio ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

15. CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA ECONOMICA

Con riferimento alla presente procedura, il concorrente dovrà, a pena di esclusione, inviare e fare pervenire all'Amministrazione attraverso il Sistema, un'Offerta economica secondo la procedura e le modalità che seguono:

- inserimento nell'apposita sezione del Sistema dei valori richiesti con modalità solo in cifre; tali valori

verranno riportati su una dichiarazione d'offerta generata dal Sistema in formato .pdf "Offerta economica", che il concorrente dovrà inviare e fare pervenire all'Amministrazione attraverso il Sistema dopo averla: i) scaricata e salvata sul proprio PC) sottoscritta digitalmente;

- inserimento del **Formulario offerta economica** compilata secondo il modello predisposto dall'Amministrazione.

L' "Offerta economica" contiene, **a pena di esclusione**, i seguenti elementi:

- a) **il prezzo offerto in ribasso sui prezzi unitari a base d'asta** al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.

L'operatore economico non deve inserire nello specifico campo il simbolo dell'euro o di altra valuta né altro simbolo (esempio %).

- b) **la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro** (art. 108, comma 9, del Codice). Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l'attività d'impresa dovranno risultare congrui rispetto all'entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell'appalto; l'operatore economico non deve inserire nello specifico campo il simbolo dell'euro o di altra valuta né altro simbolo (esempio %);

- c) **la stima dei costi della manodopera** (art. 108, comma 9, del Codice): l'operatore economico non deve inserire nello specifico campo il simbolo dell'euro o di altra valuta né altro simbolo (esempio %).

Ai sensi dell'articolo 41 comma 14 del Codice i costi della manodopera non sono ribassabili. Resta la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale o da sgravi contributivi che non comportano penalizzazioni per la manodopera.

L'offerta economica, completa di tutti i dati sopra previsti, deve **a pena di esclusione** essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore. In caso di società amministrate da più coamministratori con firma congiunta, l'offerta economica va sottoscritta digitalmente **da tutti i coamministratori a firma congiunta**.

Si precisa, altresì, che l'offerta economica, **a pena di esclusione**, è sottoscritta digitalmente:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
 - a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l'offerta economica deve essere sottoscritta digitalmente dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l'offerta economica deve essere sottoscritta digitalmente dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
 - c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, l'offerta economica deve essere sottoscritta digitalmente dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del

raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara;

- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile, l'offerta economica è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

Sono inammissibili le offerte economiche che superino gli importi a base d'asta.

Nell'ipotesi di discordanza tra offerta inserita a sistema e *Formulario offerta sottoscritto digitalmente*, prevale l'offerta formulata nel *Formulario offerta sottoscritto digitalmente*.

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

Il Contratto è aggiudicato in base al criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 108, comma 3, del Codice.

L'offerta tecnica del concorrente che avrà presentato l'offerta economica più bassa sarà via via sottoposta ad analisi di idoneità secondo i requisiti minimi descritti nel Capitolato speciale.

L'idoneità tecnica costituirà presupposto per l'aggiudicazione dell'appalto.

Si procederà all'aggiudicazione della gara anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e idonea in relazione all'oggetto del contratto.

16. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA

Lo svolgimento delle operazioni di gara seguirà la seguente procedura.

La stazione appaltante inizierà l'esame delle offerte con l'apertura della busta amministrativa e tecnica (Busta A) di tutti i concorrenti.

Successivamente, si procederà all'apertura delle buste economiche (Busta B) di tutti i concorrenti; si procederà alla verifica della documentazione tecnica del concorrente che avrà formulato il minor prezzo. A Quest'ultimo, se del caso, verrà richiesto l'esame della campionatura.

Qualora il concorrente di cui sopra abbia presentato un'offerta inidonea dal punto di vista tecnico e/o non rispondente a quanto indicato nel Capitolato speciale, a seguito della sua esclusione, si procederà con l'esame dell'offerta concorrente che segue quale offerta più bassa.

Pertanto, il RUP procederà, operando attraverso il Sistema, in seduta pubblica digitale, allo svolgimento delle seguenti attività:

a) presa d'atto delle offerte ricevute. Si precisa che la tempestività della ricezione delle offerte e la loro completezza (salva in ogni caso, la verifica del contenuto di ciascun documento presentato) sono attestate dalla presenza a Sistema delle offerte medesime. Le eventuali offerte intempestive non sono accettate dal Sistema;

b) verifica della ricezione delle offerte tempestivamente presentate. La tempestività della ricezione delle offerte e che le stesse offerte siano composte di Documentazione amministrativa, documentazione tecnica e Offerta economica, (salva, in ogni caso, la verifica del contenuto di ciascun documento presentato) è riscontrata dalla presenza a Sistema delle offerte medesime in quanto le eventuali offerte intempestive ed incomplete (ovvero,

manchevoli di una o più parti necessarie ed obbligatorie) non sono accettate dal Sistema medesimo e dunque nessuna offerta è presente a Sistema;

- c) sblocco delle offerte ricevute; si rammenta che la verifica della documentazione amministrativa avverrà successivamente a quella di valutazione delle offerte economiche e di quelle tecniche;
- d) apertura delle offerte economiche;
- e) analisi della corrispondenza del formulario generato a sistema e del formulario economico;
- f) verifica dell'idoneità tecnica dell'offerta presentata dall'O.E. che ha formulato il minor prezzo; la Stazione appaltante si riserva il diritto di richiedere ai concorrenti il conto visione/campionatura dei prodotti offerti;

EQUIVALENZA

Allo scopo di evitare la circostanza secondo cui le indicazioni riguardanti le caratteristiche tecniche dei sistemi richiesti possano ricondursi alla individuazione di una linea produttiva determinata, si intende esplicitamente apposta, ai sensi dell'articolo 79, all. II.5 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. e sue successive modifiche ed integrazioni, la clausola "o equivalente".

Pertanto, il Concorrente sarà libero di proporre le tecnologie e/o opere, di livello pari o superiore, che riterrà meglio rispondenti alle finalità dell'appalto, e deve altresì provare, con qualunque mezzo appropriato, che le soluzioni da lui proposte ottemperano in maniera almeno equivalente ai requisiti definiti nelle specifiche tecniche. A tal proposito si richiede adeguata certificazione e la stesura di dettagliata e specifica relazione dimostrante l'equivalenza da allegare all'offerta tecnica.

Rimane salva e non pregiudicata, per la Stazione Appaltante, la facoltà di valutazione della documentazione prodotta ai fini della valutazione dell'equivalenza delle tecnologie e/o opere offerte. Per tale valutazione la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di richiedere ulteriore documentazione al Concorrente, pre-esistente con data certa entro la data di scadenza di presentazione delle offerte, come ad esempio la visione con estrazione di copia del fascicolo tecnico presentato dal fabbricante per la certificazione, limitatamente alle TTBB oggetto della valutazione di equivalenza.

Ai sensi dell'art. 23 del regolamento sui dispositivi medici 2017/745 o dell'art. 79, all. II.5 del D.Lgs. n. 36/2023, può essere accettato anche il prodotto equivalente.

Per la verifica dell'equivalenza dovrà essere prodotta la seguente documentazione:

dichiarazione di conformità ex Dir.Eu 93/42 o Reg.Eu 2017/745

relazione di equivalenza

fascicolo tecnico del dispositivo, redatto dal fabbricante, contenente l'analisi del rischio effettuata dal fabbricante stesso, dove vengono espressamente dettagliati i codici prodotto

- g) verifica della conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare e ricorso all'eventuale soccorso istruttorio;
- h) in caso di esito negativo delle predette verifiche, la Stazione appaltante procederà a scorrere la graduatoria provvisoria, con successiva verifica dell'idoneità tecnica dell'operatore secondo in classifica, terzo, quarto e così via.

I concorrenti riceveranno comunicazione sull'avanzamento della procedura di gara.

La verifica dei requisiti autocertificati avverrà attraverso l'utilizzo del sistema FVOE ovvero interpellando le Amministrazioni detentrici delle informazioni oggetto di verifica.

Dall'esito dell'esame delle offerte tecniche il RUP/ seggio di gara procederà

- in caso di idoneità tecnica, all'aggiudicazione dell'appalto ed alla stipula del contratto.
- in caso di NON idoneità tecnica alla NON APPROVAZIONE con comunicazione delle relative motivazioni ed all'esame delle OFFERTE CHE SEGUIRANNO IN GRADUATORIA.

Nel caso in cui vi sia uguale offerta economica tra due o più concorrenti, sarà preferito il concorrente che, a seguito di espressa rinegoziazione condotta attraverso l'Area Comunicazioni della RDO, formulerà la propria migliore offerta al prezzo più basso.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte, la il RUP provvede, per quanto di competenza, a comunicare, tempestivamente– che procederà, sempre, ai sensi dell'art. 90 del Codice – i casi di esclusione da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, in quanto il RUP/Seggio di gara ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

Ai fini della stipula del contratto, il RUP provvederà, anche contestualmente:

1. ad assolvere agli obblighi di trasparenza, effettuare le pubblicazioni previste per legge nonché ad inoltrare le comunicazioni di cui all'art. 90 del Codice;
2. ad effettuare i controlli in capo all'operatore economico aggiudicatario sui requisiti di partecipazione previsti dagli atti di gara. Tale verifica avverrà attraverso l'utilizzo del sistema FVOE, reso disponibile dall'ANAC ovvero con accertamento presso le Amministrazioni detentrici i dati oggetto di verifica.

L'aggiudicazione, ai sensi dell'art. 17, comma 5 del Codice è immediatamente efficace, previa verifica del possesso dei requisiti in capo all'offerente.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

17. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

In presenza di un'offerta che appaia anormalmente bassa, la Stazione appaltante procederà secondo quanto previsto nell'art. 54 del Codice. In particolare, la Stazione appaltante provvederà ad applicare l'istituto dell'esclusione automatica delle offerte che risultano anomale, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque. Il metodo che sarà utilizzato è quello di cui al Metodo A) dell'Allegato II.2 del Codice.

18. OBBLIGHI DELL'OPERATORE ECONOMICO. OBBLIGO DI RISERVATEZZA

L'O.E. si impegna, oltre a quanto già previsto nel presente disciplinare, anche a:

- effettuare la fornitura, a propria cura e spese, presso le strutture indicate e con il personale necessario per la realizzazione delle finalità precisate nella documentazione di gara;
- predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli della prestazione, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;
- nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dall'Amministrazione;

- comunicare tempestivamente all'Amministrazione le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione dell'appalto, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili;
- mettere a disposizione un numero di telefono dedicato. Tale recapito deve essere attivo nella fascia oraria compresa tra le 8.30 e le 18.30 in tutti i giorni dell'anno lavorativi;
- mettere a disposizione e garantire il corretto funzionamento dei recapiti mail, telefono e casella di posta certificata utilizzati per l'invio di tutte le comunicazioni relative all'affidamento;
- fornire un recapito cellulare del coordinatore.

Sono a carico dell'O.E., intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione oggetto del Contratto, nonché ogni attività e relativi oneri che si rendessero necessari per l'espletamento dell'appalto, comunque necessari per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste.

L'O.E. si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente disciplinare.

La fornitura dovrà necessariamente essere conforme alle specifiche indicate nella documentazione di gara.

L'O.E. si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche, di sicurezza e di protezione dei lavoratori in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla sottoscrizione del contratto, resteranno ad esclusivo carico dell'O.E., intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale e l'O.E. non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tal titolo, nei confronti dell'Amministrazione assumendosene ogni relativa alea.

L'O.E. si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l'amministrazione da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.

L'O.E. si obbliga a dare immediata comunicazione all'Amministrazione di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione dell'attività di cui al presente appalto.

Al fine di controllare il budget di spesa l'O.E. si obbliga ad inviare a corredo della fattura, a richiesta dell'Amministrazione, un report delle prestazioni eseguite, con sintesi scalare dell'importo annuo dell'appalto.

L'O.E. solleva la Amministrazione da ogni eventuale responsabilità penale e civile verso terzi comunque connessa alla realizzazione ed all'esercizio dell'appalto affidato. Nessun ulteriore onere potrà dunque derivare a carico dell'Amministrazione, oltre al pagamento del corrispettivo contrattuale.

L'O.E. è responsabile dei danni derivanti e/o connessi all'esecuzione dell'appalto.

L'O.E., nell'esecuzione del presente contratto, assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto dell'appaltatore quanto dell'Amministrazione e/o di terzi. Inoltre, l'O.E. si obbliga a manlevare e mantenere indenne l'Amministrazione da qualsiasi azione di responsabilità eventualmente promossa nei confronti di quest'ultima in ragione dei suddetti inadempimenti e violazioni normative direttamente e indirettamente connessi all'esecuzione del presente contratto.

È obbligo della ditta aggiudicataria stipulare specifica polizza assicurativa di responsabilità civile terzi, stipulata con una delle imprese autorizzate all'esercizio del ramo da parte dell'IVASS, per la copertura dei rischi conseguenti all'espletamento dell'attività di appalto, per il risarcimento dei danni materiali e/o delle lesioni fisiche cagionate a terzi, all'Amministrazione, al personale dell'Amministrazione.

Resta inteso che l'esistenza, e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale di efficacia del contratto e, pertanto, qualora l'O.E. non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il Contratto si risolverà di diritto con conseguente incameramento della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

18.1. Assolvimento imposta di bollo sul contratto

Pag. 28 di 33	Disciplinare di gara	
---------------	----------------------	--

Ai sensi dell'art. 18, comma 10, del Codice l'appaltatore assolve una tantum al momento della stipula del contratto e in proporzione al valore dello stesso. Si riporta lo schema del valore dell'imposta di bollo da versare secondo l'Allegato I.4 al Codice:

Fascia di importo contratto (valori in euro)	Imposta (valori in euro)
< 40.000	esente
40.000 < 150.000	40
150.000 < 1000000	120
1.000.000 < 5.000.000	250
5.000.000 < 25.000.000	500
25.000.000	1.000

Il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 28 giugno 2023, prot. n. 240013/2023, stabilisce che l'imposta di bollo di cui all'articolo 18, comma 10, del d.lgs. n. 36 del 2023, in sostituzione delle modalità di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del DPR n. 642 del 1972, è versata, con modalità telematiche, utilizzando il modello F24 Versamenti con elementi identificativi (F24 ELIDE).

18.2. Obbligo verso i dipendenti

L'O.E. si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

L'O.E. si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data della stipulazione del contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

L'O.E. si obbliga altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano la ditta anche nel caso in cui questa non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse per tutto il periodo di validità del contratto.

L'O.E. si obbliga di rispondere dell'osservanza di quanto sopra previsto da parte degli eventuali subappaltatori, subaffidatari o ditte in ogni forma di sub-contrattazione nei confronti dei propri dipendenti, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto loro affidato.

18.3. Obbligo di riservatezza

L'O.E. ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza di non divulgare in qualche modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto.

L'obbligo di cui al presente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente Contratto. L'obbligo di cui la presente non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

L'O.E. è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Amministrazione ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto, fermo restando che l'O.E. sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alla stessa.

L'O.E. potrà citare i termini essenziali del presente Contratto, nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione dell'O.E. stesso a gare e appalti.

L'O.E. si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali.

18.4. Cessione del contratto

È fatto assoluto divieto all'O.E. di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto a pena di nullità della cessione medesima. L'impresa può cedere a terzi i crediti derivanti alla stessa dal presente contratto, ma tale cessione è subordinata all'accettazione espressa da parte dell'Ente.

La cessione di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi alla ditta non hanno singolarmente effetto nei confronti delle Amministrazioni contraenti fino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia comunicato all' Amministrazione l'avvenuta cessione, e ferma restando la responsabilità solidale della società cedente o scissa. Nei novanta giorni successivi a tale comunicazione l'Amministrazione può opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere, laddove ritenga che siano venuti meno i requisiti di carattere tecnico e professionale e i requisiti di carattere economico e finanziario presenti in capo all'originaria concessionaria.

In caso di inadempimento da parte della ditta degli obblighi di cui al presente articolo, l'Amministrazione, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto il contratto.

18.5. Obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari.

L'O.E. assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 136/2010 e s.m. e i., impegnandosi altresì ad inserire, nei contratti con i subappaltatori ed i subcontraenti, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi si assume gli obblighi di tracciabilità di cui al medesimo articolo della L. 136/2010, a pena di nullità assoluta dei contratti stipulati.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni determinerà la risoluzione di diritto del contratto.

19.CLAUSOLA SOCIALE

Il presente appalto non disciplina il rispetto della clausola sociale.

20. PENALI

L'Amministrazione procede alla rilevazione, alla contestazione, all'istruttoria, all'accertamento e all'applicazione delle penali previste in tutti i casi di ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali tenuto conto delle tempistiche, delle condizioni, delle modalità, delle prescrizioni oggetto della documentazione di gara.

Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile all'Amministrazione ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto a quelli definiti nel presente disciplinare e/o nell'ordinativo, è fissata una penale calcolata in misura giornaliera compresa tra lo 0,5 per mille e l'1,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui l'O.E. non consegna i materiali sussidiari e accessori allo svolgimento della prestazione indicati nel Disciplinare speciale o nel Capitolato.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle verranno contestati per iscritto alla ditta dall'Ente; l'Aggiudicatario dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni all'Ente nel termine massimo di n. 5 (cinque) giorni dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio dall'Ente, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate all'aggiudicatario le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

L'O.E. è responsabile anche per gli eventuali inadempimenti (totali o parziali) dovuti a soggetti terzi coinvolti dallo stesso O.E. nell'esecuzione dell'appalto.

L'Amministrazione potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto all'O.E. a qualsiasi titolo, ovvero avvalersi della garanzia ove prevista o delle eventuali altre garanzie rilasciate dall'O.E. senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso la ditta dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

L'O.E. prende atto che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell'Amministrazione a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni.

Nel caso in cui l'O.E. non provveda alle prestazioni oggetto di contratto richieste nei termini e con le modalità di cui ai precedenti articoli, l'Amministrazione potrà procedere ad affidare gli interventi ad altra Ditta con spesa a carico dell'O.E. La spesa relativa sarà liquidata dall'Amministrazione e successivamente detratta dall'importo dovuto all'O.E. all'atto del primo pagamento utile o anche dalla garanzia definitiva.

21. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

In caso di inadempimento dell'O.E. anche di uno solo degli obblighi assunti con la partecipazione al procedimento e con la stipula del contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato dall'Amministrazione per porre fine all'inadempimento, la stessa Amministrazione ha la facoltà di considerare risolto il Contratto e di ritenere definitivamente la garanzia, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti dell'O.E. per il risarcimento del danno.

L'Amministrazione potrà inoltre risolvere il contratto nei casi e alle condizioni di cui all'art. 122 del Codice e in tutti gli altri casi previsti dal Codice dei contratti pubblici e dal Codice civile, laddove applicabile.

Il contratto sarà risolto di diritto in caso di penalità che superino l'importo del 10% e nei casi previsti espressamente dalla documentazione di gara.

22. RECESSO

L'Amministrazione ha diritto di recedere unilateralmente dal Contratto, in tutto o in parte, ai sensi dell'art. 123 del Codice, in qualsiasi momento, con un preavviso non inferiore a 15 giorni solari, da comunicarsi all'O.E. via posta elettronica certificata nei casi di:

- a) giusta causa;
- b) in caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti l'Amministrazione per accorpamento o soppressione o trasferimento di uffici;
- c) reiterati inadempimenti dell'aggiudicatario, anche se non gravi;
- d) contratti efficaci del soggetto aggregatore regionale, CONSIP ovvero di altri Soggetti Aggregatori nazionali.
- e) Ai sensi dell'art. 1 co 13 DL 95/2012, l'Amministrazione ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione all'O.E. e con pagamento delle prestazioni già eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 successivamente alla stipula del predetto contratto siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l'O.E. non acconsenta ad una modifica, proposta da Consip s.p.a., delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

Dalla data di efficacia del recesso, l'O.E. dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno alla Amministrazione.

In caso di recesso dell'Amministrazione l'O.E. ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite discendenti dalle prestazioni regolarmente eseguite, senza oneri aggiuntivi.

Tale pagamento avverrà secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali vigenti e l'O.E. rinuncia pertanto espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni

ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 cod. civ.

Nell'arco della durata contrattuale l'aggiudicazione della fornitura non costituisce per il fornitore diritto di esclusiva per la prestazione oggetto dell'appalto.

23. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante il Sistema nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate all'articolo 36 del Codice.

23.1 Oscuramento

È onere di ciascuna parte effettuare istanze motivate di oscuramento di cui all'art. 35, comma 4, lett. a) del Codice, contenenti i dettagli dell'offerta tecnica o delle giustificazioni coperte da riservatezza, congruamente motivata, sulle quali la stazione appaltante deciderà come per legge; l'istanza dovrà essere accompagnata da una copia dell'atto con gli oscuramenti richiesti, in caso contrario non sarà presa in considerazione.

L'istanza dovrà essere presentata all'interno della offerta tecnica.

Si precisa che le singole informazioni che possono essere oscurate devono costituire segreto commerciale secondo comprovata e dimostrata dichiarazione.

Segreto commerciale sono, nella giurisprudenza, i prezzi d'acquisto praticati dai fornitori (presenti nelle giustificazioni), eventuali processi produttivi. Possono essere oscurati i nomi dei collaboratori e i loro dati sensibili.

Non costituiscono segreti commerciali le modalità di esecuzione e di svolgimento delle opere o dei servizi. Non costituiscono segreto commerciale neppure le procedure adottate per la loro esecuzione. Anzi, tali elementi, essendo il fulcro della valutazione qualitativa, devono essere posti a disposizione.

Inoltre, per essere valido, il diniego dovrà essere opposto a singole informazioni e righe dell'offerta. Non sono validi dinieghi che attengano intere pagine, oppure – come detto – le modalità di esecuzione del servizio o dei lavori.

La stazione appaltante non accoglierà tali istanze.

Partecipando alla gara, ciascun interessato:

1. dichiara di essere consapevole della circostanza che gli atti e i documenti di gara, comprese la documentazione amministrativa e le eventuali giustificazioni relative all'offerta anomala, saranno messi a disposizione automaticamente a mente degli articoli 35 e seguenti del Codice;
2. dichiara di essere consapevole che eventuali dichiarazioni di segretezza, da motivarsi congruamente, non vincoleranno la Stazione appaltante, la quale si atterrà alla predetta disciplina, e che quindi la presentazione dell'offerta comporta il rischio di conoscenza del contenuto da parte di terzi;
3. si impegna ad utilizzare la documentazione solo per fini consentiti dal Codice (difesa in giudizio), dichiarando di essere a conoscenza che qualsiasi diverso utilizzo potrebbe essere punibile e fonte di responsabilità;
4. esonera da responsabilità AST Macerata per qualsivoglia conseguenza derivante dall'accesso agli atti.

Nel caso in cui un documento della busta amministrativa e/o tecnica presenti dati personali o sensibili che l'offerente non intende divulgare agli altri partecipanti è tenuto ad allegare una copia del medesimo documento opportunamente oscurato.

Si rammenta che eventuali abusi nell'utilizzo della documentazione – utilizzabile esclusivamente per valutare eventuali iniziative giudiziarie – sono fonte di responsabilità di vario tipo, trattandosi di condotte gravemente illecite.

AST Macerata non risponde in alcun modo delle violazioni eventualmente perpetrate dai concorrenti.

La dichiarazione in discorso è assunta anche per conto di terzi a qualsiasi titolo collegati all'interessato (fra cui dipendenti, collaboratori, organi di gestione e di controllo propri e delle società collegate).

23.2 Valutazioni istanze di oscuramento

In caso di richieste di oscuramento, verrà seguita la procedura di cui all'art. 36 del Codice.

Nella comunicazione di aggiudicazione, sarà comunicata anche la decisione sulle richieste di oscuramento.

Le parti potranno impugnare tale decisione, anche autonomamente rispetto alla aggiudicazione, con ricorso

notificato e depositato entro dieci giorni dalla comunicazione digitale della aggiudicazione, innanzi al TAR competente per territorio.

26.3 Modalità di ostensione

L'art. 35 del Codice prevede l'automatica messa a disposizione di atti e documenti di gara, senza necessità di istanze e contraddittorio; nel caso in cui tale accesso non fosse consentito mediante la piattaforma digitale per questione di natura tecnica o di adeguamento alla normativa in vigore, i documenti indicati sono messi a disposizione mediante modalità informatiche alternative.

24.DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

L'autorità amministrativa competente per eventuali ricorsi giurisdizionali attinenti all'aggiudicazione dell'Appalto è il TAR di Ancona. Eventuali ricorsi devono essere presentati entro 30 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche Via della Loggia, 24, 60121 Ancona. È esclusa la clausola arbitrale.

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Macerata.

25. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

AST Macerata, in qualità di Titolare del trattamento, fornisce ai concorrenti idonea informativa ai sensi dell'art. 13 del Reg. (UE) n. 2016/679.

(ALLEGARE INFORMATIVA FORNITORI)